

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 GIUGNO 2009, N. 23828: la Cassazione distingue il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. 42/2004 (*Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*), che è reato di pericolo, dalla contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. (*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*), che si configura come un reato di danno.

«È orientamento costante di questa Corte che il reato di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/99 (ora art. 181 D.Lgs. 42/2004) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.

Nelle zone paesisticamente vincolate è pertanto inibita, in assenza della prescritta autorizzazione, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria o straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio culturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia... ».

«È pacifico, invece, che la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. si configuri come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi del reato né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali... ».

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Ernesto	Lupo	Presidente
Dott. Aldo	Fiale	Consigliere
Dott. Amedeo	Franco	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Silvia	Sensini	Consigliere

Camera di consiglio
del 30.4.2009

Sentenza
N. 660

Registro Generale
N. 035777/2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Quartucci Umberto Vittorio | nato il 12.2.1937 |
| 2) Ferretti Massimiliano | nato il 19.8.1950 |
| 3) Orsini Marco Cherubino | nato il 5.6.1964 |
| 4) Battini Vitaliano | nato il 24.12.1943 |
| 5) Battini Sergio | nato il 5.6.1967 |

avverso la sentenza del 21.9.2007
del GIP del Tribunale di Spoleto

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., dr. Gioacchino Izzo, che ha
chiesto il rigetto del ricorso

OSSERVA

1) Con sentenza in data 21.9.2007 il GIP del Tribunale di Spoleto dichiarava non doversi procedere nei confronti di Quartucci Umberto Vittorio, Ferretti Massimiliano, Orsini Marco Cherubino, Battini Vitaliano, Battini Sergio in ordine ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 640 commi 1 e 2 n.1 c.p. (capo a) e 110, 112 comma 1 n.n.1, 640 commi 1 e 2 c.p. (capo e) perché il fatto non sussiste, e in ordine ai reati di cui agli artt.110, 112 comma 1 n.1 c.p., 7 e 20 lett.c) L.47/85 (come sostituiti dagli artt.31 e 44 lett.c) DPR 380/01) -capo b)-, 110, 112 comma 1 n.1, 151 e 163 D.L.vo 490/99 (sostituiti dagli artt.146 e 181 D.L.vo 42/04) -capo c-, 110, 112 comma 1 n.1, 734 c.p. (così qualificata l'imputazione di cui al capo d), perché estinti per prescrizione.

Riteneva il GIP che, pur essendo stata presentata dal Quartucci una istanza, corredata di progetto e relazione tecnica, redatte dal geom. Ferretti, e di relazione agronomica, redatta dall'agronomo Cherubino Orsini, per eseguire lavori di semplice bonifica di un terreno di sua proprietà, era stata in effetti realizzata ed esercitata, a mezzo della ditta IPI snc (soci responsabili Battini Vitaliano e Battini Sergio), una cava con estrazione di materiale inerte lapideo, senza concessione edilizia e senza la prescritta autorizzazione ambientale. Dichiarava però l'improcedibilità dei reati di cui ai capi b), c) e d), come qualificato, essendo maturata la prescrizione.

2) Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'avv.Franco Matarangolo, quale difensore di Quartucci, Ferretti, Battini Vitaliano e Sergio, deducendo la erronea applicazione degli artt.29, 44 lett.c) e 36 DPR 380/01, 181 D.L.vo 42/04, art.734 c.p. Tutti gli atti assunti dai Carabinieri di Gualdo Cattaneo in violazione dei diritti di difesa, andavano preliminarmente dichiarati inutilizzabili.

Il GIP non aveva considerato che il geom.Ferretti, estensore di una relazione tecnica, non poteva essere chiamato a rispondere dei reati ascritti (l'art.29 T.U. edilizia attribuisce la responsabilità penale al direttore dei lavori e non al progettista). Non avendo il Ferretti rivestito la qualità di direttore dei lavori (tale qualifica non era stata neppure contestata) andava mandato assolto per non aver commesso il fatto. In ordine agli altri imputati il GIP non aveva tenuto conto che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l'attività estrattiva di cava, che deve essere autorizzata dalla Regione, non richiede anche la concessione edilizia. Il reato di cui al capo b) era pertanto insussistente. In ogni caso erano stati rilasciati permesso di costruire in sanatoria e certificazione di compatibilità paesaggistica, per cui operava la causa speciale di estinzione dei reati (andava pertanto applicata tale formula di proscioglimento perché più favorevole; l'estinzione per prescrizione, infatti, lasciava aperte possibili conseguenze sul piano amministrativo e civile). In ordine, infine, al reato di cui al capo d) non risultava che fosse stato prodotto alcun danno alle

caratteristiche paesaggistiche dell'area, tant'è che era stata rilasciata certificazione di compatibilità ambientale.

2.1) Proponeva appello anche l'avv. Claudia Orsini, quale difensore, di Marco Cherubino Orsini. Assumeva che il GIP non aveva tenuto in alcun conto che l'Orsini si era limitato a redigere una relazione tecnica agronomica e non aveva avuto quindi alcun ruolo nella materiale esecuzione dei lavori, per cui si imponeva l'assoluzione del predetto per non aver commesso il fatto. In ogni caso il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la certificazione di compatibilità paesaggistica costituivano speciale causa di estinzione dei reati.

2.2) Con ordinanza in data 7.8.2008 la Corte di Appello di Perugia, essendo la sentenza ex art.425 c.p.p. non appellabile, qualificata l'impugnazione come ricorso, trasmetteva gli atti a questa Corte.

3) Quanto agli imputati Ferretti ed Orsini, dalla stessa contestazione risulta che essi si limitarono a presentare, rispettivamente, una relazione tecnica ed una relazione agronomica. L'imputazione a carico dei predetti in ordine ai reati di cui ai capi b), c) e d) era connessa al reato di truffa, originariamente ipotizzato (secondo l'ipotesi accusatoria, attraverso la presentazione di tali relazioni, erano stati indotti in errore i pubblici ufficiali che avevano rilasciato autorizzazioni per eseguire lavori di semplice bonifica mentre in realtà si era realizzata una cava). Una volta venuto meno il reato di truffa, in quanto, come ha riconosciuto lo stesso GIP, le autorizzazioni "conseguite (più o meno strumentalmente) per la semplice bonifica del terreno agricolo..... non abilitavano certo i richiedenti alla esecuzione di scavi più in profondità e tanto meno all'esercizio di una vera e propria cava", non avevano più giuridica consistenza le altre imputazioni elevate a carico del Ferretti e dell'Orsini. Anche perchè non veniva neppure ipotizzato che essi avessero avuto un ruolo o apportato un contributo causale nella fase, temporalmente successiva, in cui da parte del proprietario dell'area e degli esecutori dei lavori si era proceduto alla realizzazione e coltivazione della cava. Essi andavano pertanto prosciolti anche dai reati di cui ai capi b) e c) per non aver commesso il fatto (per il reato di cui al capo d) prevale, come si vedrà, la formula della insussistenza del fatto).

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto.

3.1) Il reato di cui all'art.734 c.p., così come qualificato dal GIP il capo d), non sussiste.

E' orientamento costante di questa Corte che il reato di cui all'art.163 D.Lgs.490/99 (ora art.181 D.Lgs.42/2004) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.

Nelle zone paesisticamente vincolate è pertanto inibita, in assenza della prescritta autorizzazione, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere (ad eccezione degli

interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia)-cfr.ex multis e da ultimo Cass.pen.sez.3 n.16574 del 6.3.2007.

E' pacifico, invece, che la contravvenzione di cui all'art.734 c.p. si configuri come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi del reato né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali (giurisprudenza pacifica a partire da Cass.sez.un.12.1.1993 n.248).

Il GIP non ha effettuato alcun accertamento in proposito: si è limitato a riqualificare ex art.734 c.p. il reato di cui al capo d), sottolineando, anzi, che il danno "qualora si fosse verificato potrebbe essere solo di natura ambientale".

In assenza di prova in ordine alla effettiva distruzione o deturpamento delle bellezze naturali della zona, il GIP, pur in presenza di una causa estintiva, avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento ex art.129 cpv c.p.p. perché il fatto non sussiste.

3.2) Le ulteriori doglianze degli imputati Quartucci Umberto Vittorio, Battini Vitaliano e Battini Sergio non sono fondate.

3.2.1) Va premesso che, a norma dell'art.428 c.p.p., come sostituito dall'art.4 L.20.2.2006 n.46, è possibile proporre solo ricorso per cassazione avverso le sentenze di non luogo a procedere. E, difatti, la Corte di Appello, con ordinanza in data 7.8.2008, ha trasmesso gli atti ex art.568 comma 5 c.p.p. a questa Corte.

La "conversione" dell'appello non determina, però, una modificazione per così dire "funzionale" dello stesso, altrimenti si attribuirebbe, di fatto, un potere di appellare sentenze definite dal legislatore inappellabili.

L'impugnazione quindi va esaminata con i limiti che caratterizzano le censure che possono formare oggetto del ricorso per cassazione.

Ne va quindi sindacata l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art.606 c.p.p.

Tanto premesso, l'impugnazione "risente" palesemente del fatto che si intendeva proporre appello avverso la sentenza del GIP. E' evidente in particolare la mancanza di autosufficienza del ricorso, laddove si fa riferimento, genericamente, ad atti (assunti dai Carabinieri) inutilizzabili ed al rilascio di permesso di costruire in sanatoria e di certificazione di compatibilità paesaggistica senza, per questi ultimi, provvedere alla loro allegazione e senza addirittura indicare gli estremi e la data di rilascio (anche



perché di esse non vi è cenno nella sentenza impugnata). Non è possibile pertanto neppure accertare se l'eventuale causa estintiva, per il rilascio eventuale delle autorizzazioni in sanatoria, sia intervenuta prima o dopo la causa estintiva della prescrizione dichiarata dal GIP.

Infine il GIP ha accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede, che vi sia stata attività estrattiva non ritualmente autorizzata, per cui non ricorrono certamente le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art.129 cpv. c.p.p.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ferretti Massimiliano e Orsini Marco Cherubino in ordine ai reati sub b) e c) per non aver commesso il fatto e nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine al reato sub d) perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso di Quartucci Umberto Vittorio, Battini Viataliano e Battini Sergio.

Così deciso in Roma il 30 aprile 2009

Il Consigliere est.

Il Presidente

